

**COMUNE DI CREMA**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**CONTRATTO DI COMODATO**

PER L'UTILIZZO IMMOBILE SITO IN CREMA, VIA VALERA N. 6 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CREMA ALL'ASSOCIAZIONE "FOTOCUB OMBRIANO-CREMA" .

**TRA**

Il Comune di Crema, con sede in Piazza Duomo, 25 (CF 91035680197 / P.IVA 00111540191), rappresentato dal Dirigente Maurizio REDONDI, nato a Crema il 19 AGOSTO '55 ed ivi residente in Via Del Novelletto, 10, di seguito denominato **Comune**,

**E**

L'Associazione culturale "FOTOCUB OMBRIANO-CREMA" con sede in Via della Chiesa – 26013 Crema (C.F. 91029310199 / P.I: 01500050198), rappresentata dal Responsabile Sig. Luigi ALOISI nato a Roseto degli Abruzzi (TE) il 03 AGOSTO '54, residente a Crema in Via Giosuè Carducci 15, di seguito denominata **Associazione**,

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Crema è proprietario dell'immobile censito in Catasto alla particella 612 sub 19 del Foglio 32, destinato a sede per associazioni senza scopo di lucro, per svolgervi attività sociali e di pubblico interesse;
- è pervenuta da parte della dell'Associazione "FOTOCUB OMBRIANO-CREMA " la richiesta per l'utilizzo continuativo dei locali al piano terra dell'immobile di proprietà comunale sito in via Valera n. 6 per svolgere attività mirata alla divulgazione della fotografia con seminari, corsi, mostre, pubblicazioni oltre collaborazioni con associazioni ed enti locali sul tema della fotografia;
- che l'immobile, già utilizzato da altre realtà, è stato visionato dall'Associazione e reputato idoneo all'utilizzo in condivisione con altre associazioni alle condizioni come oltre evidenziate al punto 3);

**VISTO** l'assenso della Giunta Comunale;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto;

2. Il Comune concede in comodato all'Associazione "FOToclub OMBRIANO-CREMA", i locali siti in via Valera n. 6, che accetta, composti :
  - da 1 (uno) vano utile ed (uno) accessorio (servizi igienici), non in uso esclusivo, meglio evidenziati in giallo nella allegata planimetria;
  - da 1 (uno) vano utile in uso esclusivo, meglio evidenziato in verde nella allegata planimetria.
3. Le attività dell'Associazione sono compatibili con quelle svolte dalle realtà già insediate (Papà Separati e CCSVI nella Sclerosi Multipla), eventuali altre associazioni saranno autorizzate solo se compatibili e che non arrechino pregiudizio alle attività di quelle già insediate.;
4. Il comodato si estende anche agli impianti, eventuali arredi, mobili ed attrezzature posti nei locali concessi in uso di proprietà del Comune, che non risultino già in uso esclusivo o di proprietà di altri soggetti utilizzatori degli spazi di che trattasi;
5. Il rapporto contrattuale è disciplinato dai successivi articoli. Per quanto eventualmente non previsto troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di comodato.
6. I locali sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano con i relativi oneri, pesi, pertinenze;
7. **Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022** ed è sostanzialmente gratuito, salvo la volturazione a proprio carico delle utenze (acqua, luce gas). L'Associazione potrà chiedere, alle altre realtà che autorizzate all'utilizzo degli stessi locali, la corresponsione di un contributo sulle spese di utenze commisurato all'effettivo utilizzo degli stessi. Il rinnovo del contratto, può essere concesso previa richiesta dell'Associazione, che dovrà prevenire entro sei mesi dalla scadenza.
8. Il Comune e l'Associazione potranno ottenere la revoca del presente contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso ha esecuzione. In tal caso l'Associazione si obbliga comunque a ripristinare quanto eventualmente eseguito.
9. I locali di cui al precedente punto 2 vengono utilizzati dall'Associazione sede per attività citate in premessa. La predetta destinazione è condizione essenziale del comodato. Il mutamento, anche parziale, di esso da diritto al Comune di ritenere

immediatamente risolto il comodato senza che il comodante possa avanzare pretesa alcuna, né rimborso delle spese eventualmente anticipate.

10. *l'Associazione* si impegna ad usare, custodire e conservare quanto forma oggetto del presente contratto in buon stato e con la massima cura e diligenza.
11. Qualora il *Comune* richieda la restituzione dei locali prima della scadenza concordata per imprevedibile bisogno (art.1809 del Codice Civile) saranno concordate tra le parti le modalità e gli obblighi per tale restituzione.
12. Non potranno essere apportate innovazioni, addizioni o migliorie di rilievo nel corso di validità della presente autorizzazione senza il preventivo assenso scritto del *Comune* proprietaria dell'immobile, consenso che potrà essere accordato alle seguenti condizioni:
  - a. le opere devono essere eseguite a cura e spese dell'*Associazione*;
  - b. che *l'Associazione* rinunci ad ogni pretesa di rivalsa per le opere stesse;

Nel caso in cui le opere siano state eseguite senza il consenso della proprietà esse si intendono, ad insindacabile giudizio della stessa, od acquisite senza compenso alcuno dalla proprietà stessa oppure vi sarà l'obbligo della *Associazione* di rimuoverle a propria cura e spese nei tempi indicati dalla proprietà.

13. Per quanto eventualmente non previsto nel presente contratto le parti si obbligano a provvedere con successivi accordi, nell'ambito del principio della buona fede e dell'equo temperamento dei reciproci interessi.
14. Nel caso insorgessero controversie circa l'interpretazione delle norme del presente contratto o in relazione alla completa attuazione dello stesso, competente è il Tribunale di Cremona.
15. Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto, in caso d'uso, sono a carico dell'*Associazione*.

Crema,

Il Comune

L'Associazione